SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1516)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COLELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1985

Abrogazione del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con la legge 24 maggio 1970, n. 336, successivamente integrata ed interpretata con legge 9 ottobre 1971, n. 824, sono stati introdotti, in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti o aventi una qualifica ad essi assimilata, particolari benefici.

Scopo era quello di favorire l'esodo di lavoratori non più giovani, garantendo loro un dignitoso trattamento di pensione in applicazione degli articoli 36 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Peraltro, l'esodo dei dipendenti pubblici si è manifestato più accentuato di quanto si potesse prevedere. Di qui l'esigenza di introdurre alcune modifiche al sistema legislativo in atto, in modo da consentire una chiara programmazione della collocazione in quiescenza e dell'attribuzione del relativo diritto a pensione.

Dopo un esame del problema, effettuato congiuntamente dalle forze politiche e dalle organizzazioni sindacali, si giunse all'emanazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

Tali ultime fonti legislative non avevano lo scopo di modificare o ridurre i benefici previsti dalla precedente normativa, ma erano di mera natura organizzativa. Esse venivano a stabilire una graduatoria ed i relativi scaglioni dovevano tener conto:

a) dell'età dei richiedenti;

b) della loro anzianità di servizio;

c) della conseguente loro anzianità di iscrizione alla gestione pensionistica di appartenenza.

In tal modo gli invalidi e i lavoratori con anzianità di servizio e quindi assicurativa più elevata sono stati inseriti nei primi scagioni e, via via che detta anzianità si riduceva, sono stati inseriti negli scagliani successivi fino all'ultimo fissato al 31 dicembre 1979.

Peraltro, da segnalazioni di interessati e da sondaggi confermativi, effettuati anche da organizzazioni sindacali, la situazione ha dato adito a pesanti perplessità ed a notevoli preoccupazioni, cui non possono non far seguito doverose iniziative.

Nell'ultimo scaglione sono stati infatti ricompresi, per la più gran parte, lavoratori in possesso delle cosiddette qualifiche « assimilate » ed in particolar modo i figli degli ex combattenti deceduti in guerra.

Trattasi, come è facilmente intuibile, di soggetti giovani con una modesta anzianità di iscrizione alle gestioni pensionistiche di appartenenza.

Ne consegue che, in particolare per gli orfani di caduti in guerra e i figli di grandi invalidi, si sono verificati pensionamenti atipici per cui hanno lasciato il lavoro, sia pure usufruendo dei benefici previsti (sette anni riconoscibili), senza aver neppure maturato il diritto alla pensione.

Non è inutile ricordare la precipitosa approvazione della legge alla vigilia di ferragosto; il che ha determinato l'impossibità, per gran parte degli interessati, di conoscere la reale portata del provvedimento e le possibili ripercussioni sulla propria futura posizione di lavoratori.

A ciò va aggiunto il fatto che la circolare ministeriale del 23 settembre 1974, esplicativa dei criteri adottati da parte delle amministrazioni nella fissazione della data di collocamento a riposo a contingenti e date prestabilite, pervenne alle singole amministrazioni a pochi giorni di distanza dalla scadenza del termine (19 ottobre 1974), risultando perciò praticamente inutilizzabile.

Tali osservazioni hanno indubbiamente determinato la modifica effettuata con il decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito in legge 7 febbraio 1976, n. 25. Si è così provveduto ad eliminare sperequazioni e limitazioni, sia pure limitatamente, a beneficio del personale civile della pubblica sicurezza e dei militari appartenenti alle forze dell'ordine. In quella sede le Camere si assunsero l'onere, approvando un apposito ordine del giorno, di fare pressioni sul Governo affinchè provvedesse ad estendere i benefici « anche a tutti gli ex combattenti dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ».

Nulla di tutto questo è stato fatto, per cui si è venuta a creare una categoria di persone che, alla già difficile situazione di partenza, hanno cumulato, senza loro colpa, una posizione estremamente precaria e frustrante. Infatti l'articolo 6 della legge n. 355 del 14 agosto 1974 prescrive che non possono essere assunti in impiego o avere incarichi, eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione.

Un problema dai risvolti umani così delicati deve essere affrontato e risolto con urgenza. È intollerabile pensare che una legge voluta dal Parlamento con precisi scopi sociali diventi uno strumento punitivo di legittime aspettative degli interessati. Per questi motivi dobbiamo farci carico dei loro problemi ed eliminare almeno quella grave inferiorità in cui vengono posti dalla legge in questione ed in particolare dal primo comma dell'articolo 6.

Questo è l'aspetto umanamente più ingiusto: le forze più giovani, per un errore di previsione a loro non imputabile, si trovano in un'assurda situazione di inferiorità nei confronti di altri cittadini e senza nemmeno godere, in contropartita, dei benefici cui, nell'intenzione del legislatore, avrebbero avuto diritto.

Riteniamo pertanto doveroso proporre all'approvazione di questa Assemblea il seguente disegno di legge, che non comporta alcun onere per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, è abrogato.